

CLVª TORNATA

MERCOLEDI 20 GIUGNO 1923

Presidenza del Vice Presidente MELODIA

INDICE

Convocazione del Senato a domicilio . . . pag. 5319

Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 581, che autorizza l'acquisto del palazzo Carpegna per uso della R. Università di Roma » 5302

« Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1797, col quale le disposizioni contenute nell'articolo 1 del Regio decreto 10 gennaio 1920, n. 87, cessano di avere applicazione, riguardo ai crediti, esigibili prima e durante la guerra, dei cittadini e sudditi italiani verso sudditi ungheresi » 5302

« Conversione in legge del Regio decreto 14 marzo 1922, n. 553, che limita l'applicazione di precedenti decreti modificativi del Codice di commercio ai dissesti anteriori al 30 giugno 1923 e modifica le norme dei decreti medesimi circa la nomina dei sindaci delle società in liquidazione » 5303

« Conversione in legge del Regio decreto 16 novembre 1922, n. 1547, che detta norme per la decisione dei ricorsi contro provvedimenti inerenti al conferimento di supplenze ed incarichi ed all'assegnazione d'insegnamenti per completamento d'orario nelle scuole medie e normali » 5307

« Conversione in legge del Regio decreto 15 marzo 1923, n. 836, concernente l'emissione da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni di speciali polizze a favore dei decorati dell'Ordine militare di Savoia e di quelli fregiati di medaglia al valor militare » 5308

« Conversione in legge del Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 503, che autorizza il conferimento di un posto di bibliotecaria nel ruolo del personale delle biblioteche governative, a favore della signorina Pia Locchi, sorella di Vittorio Locchi » 5314

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 luglio 1915, n. 1079, concernente la proroga del termine per l'esecuzione della convenzione internazionale di Berna circa l'interdizione dell'impiego del fosforo bianco nell'industria dei fiammiferi e del Regio decreto 23 dicembre 1920, n. 1881, che vieta l'impiego del fosforo bianco nella fabbricazione dei fiammiferi » 5315

« Conversione in legge del Regio decreto 16 novembre 1922, n. 1546, che istituisce una tassa per l'ammissione a concorsi a cattedre di scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione » 5318

(Coordinamento di):

Oratori:

PULLÈ, *relatore* 5298
ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio* 5298

(Discussione di):

« Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 264, con cui viene modificato l'art. 58 della legge 20 marzo 1910, n. 121, sulle Camere di commercio » 5303

Oratori:

MORPURGO 5304
ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio* 5305
SUPINO 5305
VANNI, *relatore*. 5306

— Approvazione di un ordine del giorno — 5307

« Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 257, riguardante la costituzione del Parco nazionale d'Abruzzo » 5308

Oratori:

BONI 5312
RAVA, *relatore* 5314
ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio* 5313

« Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 623, che istituisce presso il convitto di Pisino 80 posti gratuiti destinati ad alunni poveri e meritevoli della Venezia Giulia » . . . 5317

Oratori:

GENTILE, *ministro della pubblica istruzione* . 5318

MOSCONI 5318

Giuramento (del senatore De Marinis) 5300

Messaggio (del Presidente della Corte dei conti) . 5294

Petizioni (Relazioni sulle) 5294

Oratori:

GAROFALO, *relatore* 5295, 5296, 5297

PAGLIANO, *relatore* 5295, 5296, 5297

Relazioni (della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori) 5294

(Presentazione di) 5301

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) . . 5299, 5300, 5319

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: i ministri delle finanze, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dell'industria e commercio, e il sottosegretario di Stato per le pensioni.

PELLERANO, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Messaggio del Presidente della Corte dei Conti.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura di un messaggio del presidente della Corte dei conti.

PELLERANO, *segretario*, legge:

« Roma, 20 giugno 1923.

« In osservanza della legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di maggio 1923.

« Il Presidente

« PEANO ».

Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (Documento N. XXI).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori. In assenza del rela-

tore onorevole Santucci, prego l'onorevole senatore Cassis di riferire sulla nomina a senatore del signor De Marinis Alberto.

CASSIS, *ff. di relatore*, legge:

ONOREVOLI SENATORI. — Con Regio decreto del 1° Marzo p. p. il Maggior Generale Alberto De Marinis fu nominato senatore per la categoria 14ª dell'articolo 33 dello Statuto del Regno.

Siccome il giorno 20 corrente si compiono i cinque anni dalla data della effettiva promozione al grado, in riguardo al quale avvenne la sua nomina a senatore, e concorrendo in lui tutti gli altri requisiti voluti, la vostra Commissione, ad unanimità di voti, ne propone la convalida.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. A norma del regolamento procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta della Commissione per la verifica dei titoli.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di procedere all'appello nominale.

PELLERANO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte.

Rinvio di interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recerebbe un'interrogazione dell'onorevole senatore Sechi al Governo. Debbo però informare il Senato che di concerto fra l'onorevole interrogante ed il Governo, è stato stabilito di rinviare questa interrogazione alla prima seduta che avrà luogo dopo l'interruzione dei nostri lavori. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Elenco di petizioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Elenco di petizioni ».

Prego il senatore Garofalo in sostituzione del senatore Bertetti di riferire sulla petizione del sig. Carlo Cifoni il quale si duole dell'ordinanza del prefetto di Firenze per cui veniva eseguita una perquisizione nella sua abitazione.

e nella sede dell'associazione « Patria e Lavoro » di quella città.

GAROFALO, *relatore*. La petizione del signor Carlo Cifoni manca dei documenti debitamente autenticati. La Commissione si limita quindi a proporre l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione.

Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

Prego il senatore Pagliano di riferire sulla petizione del sacerdote Tobia Silvestri, arciprete e parroco di Pratola Peligna (Aquila).

PAGLIANO, *relatore*. La Commissione non ha creduto di presentare alcuna conclusione mancando l'autenticità ai documenti.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito la Commissione non presenta alcuna conclusione mancando l'autenticità ai documenti.

Prego l'onor. senatore Garofalo di riferire in sostituzione del senatore Bertetti sulla petizione del sig. Gr. Cr. Gaspare Duran, già Direttore Generale nell'Amministrazione postale-telegrafica che si duole del provvedimento col quale è collocato in disponibilità e di altri torti che egli afferma di aver ricevuto dall'Amministrazione cui apparteneva.

GAROFALO, *relatore*. Riferisco per il collega Bertetti, assente. Si è trovata meritevole di considerazione la petizione del signor Gaspare Duran in base all'art. 40 della legge sullo stato giuridico degli impiegati; e per conseguenza si propone il rinvio della petizione stessa al Ministero delle poste e dei telegrafi.

PRESIDENTE. La Commissione propone il rinvio della petizione al Ministero delle poste e telegrafi.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Prego il senatore Garofalo di riferire sulla petizione della signora Maria Rygier, la quale si duole di violazione del suo domicilio da parte di nazionalisti, e della mancata tutela delle autorità in tale circostanza.

GAROFALO, *relatore*. La signora Maria Rygier si rivolge al Senato e alla Camera dei deputati per denunciare prepotenze che sarebbero state commesse contro di lei da parte di una banda armata di nazionalisti, e si duole

di non avere avuto la protezione a cui aveva diritto da parte delle autorità, le quali non possono neppure scusarsi con la qualità della persona che fu vittima della violenza. Infatti ella - come dice - appartiene ora ai partiti dell'ordine, essendosi convertita ad essi (*Ilarità*) fino dallo scoppio della guerra europea, promovendo anche l'istituzione dell'Unione popolare antibolscevica di Roma, e avendo organizzato il servizio volontario durante gli scioperi.

Ella riferisce l'invasione fatta dai nazionalisti, fra i quali vi erano alcuni tramvieri, il 7 dicembre 1922, in una casa che doveva servire all'organizzazione civile del Lazio, e in cui ella aveva la sua abitazione. E dice che, nonostante i suoi reclami, invece di avere dalle autorità la dovuta tutela, fu costretta a sloggiare. Non accusa però il commissario di pubblica sicurezza, nè il questore; fa anzi molte lodi ai funzionari di pubblica sicurezza, ma afferma che i veri responsabili sono molto più in alto, e che la sua giusta rampogna risale al direttore generale della pubblica sicurezza e al ministro dell'interno che ella denuncia al Parlamento, invocandone il giudizio politico sulla loro partecipazione morale all'invasione violenta della sua abitazione.

Nella conclusione, però, ella viene ad ammettere che ciò che le è capitato è poca cosa come danno materiale, ma sostiene che è gravissimo indice di una situazione che trascende i limiti delle più furibonde lotte civili.

La Commissione, osservando che la Rygier avrebbe potuto ricorrere alle competenti autorità amministrative e giudiziarie per l'integrazione dei diritti che ella afferma siano stati lesi in suo danno, propone l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. La Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Pagliano a riferire sulle varie petizioni di cui è relatore il senatore D'Andrea.

La prima petizione è quella dell'avv. Giuseppe Liuzzi ed altri 16 firmatari perchè non venga soppressa la pretura di Canneto di Bari.

PAGLIANO, *relatore*. Ritenuto che con la legge dei pieni poteri è stata demandata al Ministero la facoltà di fare la riforma giudi-

ziaria, la Commissione propone, per questa petizione, l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta della Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Invito l'onorevole senatore Pagliano a riferire sulla petizione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Acqui perchè non sia soppresso il tribunale di quella città e di alcune preture dipendenti.

PAGLIANO, *relatore*. A causa della medesima legge dei pieni poteri la Commissione propone, per questa petizione, l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questa proposta della Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Invito l'onorevole senatore Pagliano a riferire sulla petizione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Trani perchè la sede della Corte di appello rimanga in quella città.

PAGLIANO, *relatore*. La Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questa proposta della Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Invito l'onorevole senatore Pagliano a riferire sulla petizione del comune di Aquilonia perchè sia conservata la locale pretura.

PAGLIANO, *relatore*. La Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta della Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Invito l'onorevole senatore Garofalo a riferire sulla petizione dell'onorevole deputato Filippo Turati ed altri per il mantenimento della rappresentanza proporzionale.

GAROFALO, *relatore*. L'onorevole Filippo Turati, insieme con parecchi presidenti di associazioni proporzionaliste, pubblicisti, avvocati, professori e uomini politici, fra i quali il senatore Abbiate, si rivolge al Senato, come ha fatto anche alla Camera dei deputati, per richiamarne l'attenzione sull'argomento della rappresentanza proporzionale, osservando che il diritto di petizione non deve intendersi limitato

alla riparazione dei torti privati o alla segnalazione di piccoli interessi di località o di categorie, ma è bene che si allarghi a sfere più vaste e più alte, connesse alla stessa attività legislativa.

Tale petizione forma un opuscolo o una monografia in cui si discutono largamente i pregi e i difetti del sistema proporzionalista e si indicano le riforme che al medesimo potrebbero introdursi, fra le quali è particolarmente notevole la proposta del *referendum*, quella della *riduzione del numero dei deputati* e la riforma della indennità parlamentare. È certamente questo un lavoro di notevole importanza, ma poichè le Camere fra non molto saranno chiamate a esaminare il progetto di riforma elettorale, già presentato dal Governo, esse in tale occasione terranno presenti senza dubbio le idee e le proposte dei firmatari di cotesta memoria, ciò che sarebbe oggi prematuro.

La Commissione, osservando che la petizione di cui si tratta rientra nelle categorie di cui all'art. 113 del regolamento, propone che essa sia depositata nell'archivio del Senato, per essere consultata opportunamente.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta della Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Invito l'onorevole senatore Pagliano a riferire sulla petizione del generale Ettore Mambretti il quale si duole del provvedimento col quale fu collocato in posizione ausiliaria.

PAGLIANO, *relatore*. Il generale signor Ettore Mambretti, con esposto presentato al Senato nell'aprile ultimo, agli effetti degli articoli 57 e 58 dello Statuto del Regno, ha chiesto che sia riesaminata la condotta da lui tenuta durante la nostra ultima guerra, per la quale, mentre nel 1916 fu egli designato al grado di comandante di Corpo di armata per merito di guerra, ed insignito della commenda nell'ordine militare di Savoia, venne poscia esonerato dal comando della 6ª armata, ed infine, nel 1918 eliminato dalla zona delle operazioni e collocato in congedo. Tale riesame egli invoca allo scopo di vedere modificata l'attuale propria posizione, nella quale afferma essere stato immeritamente collocato.

Dai vari atti che in copia sono alligati allo esposto, da una memoria presentata a corredo

dello stesso, « circa gli avvenimenti sull'altipiano di Asiago dal giugno 1916 al luglio 1917 », e dell'appendice alla memoria indicata, si rileva l'opera svolta dal Mambretti durante un lungo periodo della guerra, per la quale opera meritò l'elogio del ministro della guerra del tempo, e quello del generale Cadorna, allora capo dello Stato Maggiore. L'opera accennata fu tale da fare ottenere al Mambretti la designazione, per merito di guerra, di comandante di Corpo di armata, ed indi l'affidamento di un comando dal quale dipendevano più Corpi di armata, nonchè l'ambita nomina, con assai lusinghiera motivazione, di commendatore dell'Ordine militare di Savoia.

Non è in grado però questa Commissione, ed il Senato, di vagliare se il trattamento fatto al ricorrente per avvenimenti verificatisi dopo quelli sui quali era stato egli elogiato e premiato, sia informato a rigore.

Tale esame potrebbe solo essere giustamente e competentemente fatto dal ministro della guerra, in base agli atti. E perchè dalla vostra Commissione si ritiene degno di considerazione ciò che è stato dedotto col ricorso del quale trattasi, è mestieri che gli atti tutti innanzi menzionati, in conformità di quanto dispongono gli articoli 113 n. 4 e 115 del regolamento del Senato, siano inviati al ministro del dicastero della guerra.

La Commissione delle petizioni perciò propone che la istanza del generale Ettore Mambretti, con la memoria, l'appendice e gli allegati, sia inviata al ministro della guerra per lo esame, e per l'eventuale emissione dei provvedimenti che si riterranno del caso.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Commissione per il rinvio al Ministero della guerra del ricorso del generale Ettore Mambretti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Invito l'onorevole senatore Garofalo a riferire sulla petizione della signora Sofia Salvini che fa voti pel sollecito disbrigo della pratica sanitaria riguardante il marito capitano Salvini Francesco, invalido di guerra.

GAROFALO, *relatore*. La signora Sofia Salvini si lamenta della sospensione della pensione del marito capitano Francesco Salvini, affetto da paralisi per causa di servizio, la quale sospen-

sione è avvenuta fino dal 6 gennaio di questo anno senza che ella ne abbia potuto conoscere il motivo. Per la mancanza di ogni mezzo di sussistenza e per le tristi condizioni di salute dei suoi figli, ella non trova altra via che rivolgersi al Senato.

La Commissione, credendo che la domanda meriti considerazione, ne propone il rinvio al Ministero della guerra.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Commissione per il rinvio al Ministero della guerra della petizione della signora Sofia Salvini.

(È approvata).

Invito l'onorevole senatore Pagliano a riferire sulla petizione del colonnello Paolo Dompé il quale si duole del provvedimento col quale fu posto in posizione ausiliaria e chiede che la sua posizione venga pareggiata a quella di altri suoi colleghi.

PAGLIANO, *relatore*. Con ricorso presentato al Senato nel corrente mese di giugno, il signor cav. Paolo Dompé, colonnello dei Bersaglieri, ora in posizione ausiliaria ordinaria, si duole del trattamento fattogli dal Ministero della guerra, e chiede che venga disposto il riesame di quanto è stato dal predetto dicastero operato dopo il 7 novembre 1917, che è al ricorrente nocivo. Ciò domanda allo scopo di conseguire un trattamento migliore, conforme a quello conseguito da altri ufficiali, che, come egli afferma, versavano in condizioni identiche alla sua.

Il colonnello cav. Dompé il 7 novembre 1917, nel fatto d'armi di Monte F'esta, fu fatto prigioniero dal nemico, ed è rientrato dalla prigionia il 25 dicembre 1918.

Durante la prigionia venne collocato in posizione ausiliaria con Decreto luogotenenziale 8 settembre 1918, siccome escluso definitivamente dall'avanzamento.

Contro tale provvedimento egli insorge ritenendo: a) che il provvedimento non poteva essere emanato mentre egli era prigioniero; b) che il provvedimento poteva essere ritenuto, solo dopo l'avviso da emettersi dalla competente commissione consultiva di revisione, per il riesame degli ufficiali dichiarati non idonei dal principio della guerra all'8 novembre 1917.

Oltre a ciò, si duole della violazione, a lui nociva, dell'art. 158 del regolamento per l'ese-

cuzione della legge sull'avanzamento nel Regio esercito, pel quale articolo, il giudizio sfavorevole della competente commissione deve essere comunicato all'interessato, il quale a sua volta, deve firmare lo specchio di avanzamento, per presa comunicazione.

È da osservare che il Dompé nel gennaio 1919, per le lamentele accennate, presentò ricorso al Ministero della guerra, il quale nel 6 marzo medesimo anno comunicò all'interessato che il ricorso era stato trovato privo di qualsiasi fondamento. Ed è da osservare altresì che il Dompé ha ommesso di presentare alle competenti autorità giurisdizionali, gli opportuni ricorsi per le asserite violazioni di legge.

In base alle fatte osservazioni trovasi ozioso un novello esame del provvedimento, riesame che non potrebbe produrre un proficuo risultato.

È da essere dolenti che un ancora giovane ufficiale, già due volte decorato al valore militare ed insignito pure di due croci di guerra, non abbia in sé raccolti i requisiti per quella promozione, alla quale, dai propri precedenti, pareva designato; ma, allo stato, non si riscontrano gli elementi per un secondo utile esame del provvedimento adottato.

La Commissione delle petizioni perciò, a termini degli articoli 113 e 115 del regolamento del Senato, propone l'ordine del giorno puro e semplice sull'accennata petizione del colonnello cav. Dompé.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta della Commissione.

Chi l'approva si alzi.

(È approvata).

Coordinamento del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 16 agosto 1922, n. 1322, che apporta variazioni alla legge 20 marzo 1913, n. 268, sull'ordinamento dei Regi Istituti Superiori di scienze economiche e commerciali » (N. 538).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il coordinamento del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 16 agosto 1922, n. 1322, che apporta variazioni alla legge 20 marzo 1913, n. 268, sull'ordinamento dei Regi

Istituti Superiori di scienze economiche e commerciali ».

PULLÈ, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PULLÈ, *relatore*. Presento il testo di questo disegno di legge come risulta coordinato dall'Ufficio centrale.

Art. 1.

È convertito in legge il Regio decreto 16 agosto 1922, n. 1322, che apporta variazioni alla legge 20 marzo 1913, n. 268, sull'ordinamento dei Regi Istituti superiori d'istruzione commerciale con le seguenti modificazioni al secondo comma dell'art. 2: « Gli insegnamenti costitutivi a tutti gli Istituti superiori di cui all'articolo primo, sono fondamentali e complementari ».

Ed il conseguente articolo aggiuntivo:

« Gli insegnamenti complementari sono stabiliti per ciascun Istituto su proposta dei rispettivi Consigli accademici di amministrazione e di vigilanza, con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio Superiore dell'istruzione commerciale ».

Art. 2.

Gli Istituti superiori d'istruzione commerciale assumono il nome di Istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole ministro dell'industria a dichiarare se accetta il testo coordinato dall'Ufficio centrale.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Sono pienamente d'accordo.

PRESIDENTE. Allora se non vi sono osservazioni metto ai voti il coordinamento proposto dall'Ufficio centrale ed accettato dal Governo; chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà oggi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e prego gli onorevoli senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Amero D'Aste, Ancona.

Badaloni, Badoglio, Barbieri, Bergamasco, Berio, Biscaretti, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Bonin, Borea D'Olmo, Borsarelli, Bouvier, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Campello, Campostrini, Canevari, Cannavina, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Casati, Cassis, Cataldi, Catellani, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Chersich, Chiappelli, Cimati, Cirmeni, Cito Filomarino, Civelli, Cocchia, Corbino.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, Della Noce, Del Pezzo, Di Brazzà, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco.

Fabri, Ferraris Carlo, Ferrero di Cambiano, Fradeletto.

Garofalo, Gentile, Giardino, Gioppi, Giordani, Gonzaga, Grandi, Grossich, Guala, Gualtiero, Guidi.

Inghilleri.

Lusignoli.

Mango, Mariotti, Martino, Mazzoni, Milano Franco d'Aragona, Molmenti, Mon'esor, Morpurgo, Morrone, Mosca.

Pagliano, Pais, Palumbo, Pantano, Peano, Pecori-Giraldi, Pellerano, Perla, Pigorini, Pincerle, Pironti, Pistoia, Placido, Poggi, Polacco, Pullè, Puntoni.

Rajna, Rava, Ricci Corrado, Ridola, Rolandi Ricci, Romanin Jacur, Rossi Giovanni, Rossi Teofilo.

Sanarelli, Sanjust di Teulada, Scalori, Schanzer, Scherillo, Scialoja, Sechi, Setti, Sili, Sini baldi, Soderini, Supino.

Tassoni, Thaon di Revel, Tivaroni, Tolomei, Tommasi, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valerio, Valli, Valvassori-Peroni, Vanni, Vicini, Viganò, Vigliani, Vigoni, Vitelli, Volterra. Wollemborg.

Zuccari, Zunino.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dal computo dei voti è risultato che il Senato approva le conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli: dichiaro

perciò convalidata la nomina a senatore del signor Alberto De Marinis e lo ammetto alla prestazione del giuramento.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge, approvati ieri per alzata e seduta e di quello testè coordinato.

Prego l'onorevole senatore segretario Sili di procedere all'appello nominale.

SILI, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Amero D'Aste, Ancona.

Bacelli, Badaloni, Badoglio, Barbieri, Bergamasco, Bergamini, Berio, Biscaretti, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Bonin, Borea D'Olmo, Borsarelli, Boselli, Bouvier, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Campello, Campostrini, Cannavina, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Casati, Cassis, Cataldi, Catellani, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Chersich, Chiappelli, Chimienti, Cimati, Cirmeni, Cito Filomarino, Civelli, Clemente, Cocchia, Conci, Contarini, Corbino, Corradini, Credaro.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Della Noce, De Novellis, Diaz, Di Bagno, Di Brazzà, Di Robilant, Di Sant'Onofrio, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco.

Fabri, Faelli, Fano, Ferraris Carlo, Ferrero di Cambiano, Fradeletto, Francica Nava.

Garofalo, Gentile, Giardino, Gioppi, Giordani, Gonzaga, Grandi, Grassi, Grossich, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Indri, Inghilleri.

Lamberti, Leonardi-Cattolica, Libertini, Lucchini, Lusignoli, Luzzatti.

Malagodi, Malaspina, Mango, Manna, Mariotti, Martinez, Martino, Mayer, Mazza, Mazziotti, Mazzoni, Mengarini, Milano Franco d'Aragona, Molmenti, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Pagliano, Pais, Palumbo, Pansa, Pantaleoni, Pantano, Passerini Angelo, Peano, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Pestalozza, Pianigiani, Pigorini, Pincherle, Pironti, Pistoia, Placido, Podestà, Poggi, Polacco, Pullè, Puntoni.

Quartieri.

Rajna, Rava, Ricci Corrado, Ridola, Rolandi Ricci, Romanin-Jacur, Rossi Giovanni, Rossi Teofilo.

Sanarelli, Sandrelli, Sanjust di Teulada, Santucci, Scaduto, Scalori, Scherillo, Schiralli, Scialoja, Sechi, Setti, Sili, Sinibaldi, Soderini, Spada, Spirito, Supino.

Tacconi, Taddei, Tassoni, Thaon di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tolomei, Tommasi, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valerio, Valvassori-Peroni, Vanni, Venosta, Venzi, Vicini, Viganò, Vigliani, Vigoni, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zuccari, Zunino, Zupelli.

Giuramento del senatore De Marinis Alberto.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor De Marinis Alberto la cui nomina a senatore è stata oggi convalidata, prego i signori senatori Mazza e Santucci di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor De Marinis Alberto è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor De Marinis Alberto del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 16 agosto 1922, n. 1322, che apporta variazioni

alla legge 20 marzo 1913, n. 268, sull'ordinamento dei Regi Istituti Superiori di Scienze economiche e commerciali (N. 538):

Senatori votanti	194
Favorevoli	175
Contrari	19

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 430, che abroga quello 23 aprile 1920, n. 507, relativo al prezzo di vendita dei giornali (N. 568):

Senatori votanti	194
Favorevoli	176
Contrari	18

Il Senato approva.

Approvazione della Convenzione, conclusa tra l'Italia ed il Nicaragua, per la cittadinanza, firmata a Managua il 20 settembre 1917 (N. 607):

Senatori votanti	194
Favorevoli	173
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1917, n. 322, concernente modificazioni alla legge 17 luglio 1910, n. 520, per la istituzione di una Cassa di maternità, e del decreto Reale 18 aprile 1920, n. 543, concernente la misura dei sussidi corrisposti dalla Cassa predetta (N. 555):

Senatori votanti	194
Favorevoli	172
Contrari	22

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 919, sul corso dei cambi (N. 220):

Senatori votanti	194
Favorevoli	172
Contrari	22

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 437, relativo alla valutazione dei titoli di proprietà delle Società per

azioni, ordinarie e cooperative, delle Opere Pie, delle Casse di Risparmio, dei Monti di Pietà ed altri Enti Morali (N. 569):

Senatori votanti	194
Favorevoli	173
Contrari	21

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1859, che autorizza la maggiore assegnazione di lire 385 mila negli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione degli esercizi finanziari 1922-23 e 1924-25 per aumento di contributo a favore della R. Accademia dei Lincei in Roma (N. 581):

Senatori votanti	194
Favorevoli	164
Contrari	30

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 428, riguardante il trattamento di quiescenza al personale telefonico ex sociale (N. 585):

Senatori votanti	194
Favorevoli	170
Contrari	24

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 3 dicembre 1922, n. 1592, che indice entro l'anno scolastico 1922-23 una sessione straordinaria di esami di licenza dalle scuole medie e magistrali per gli ex militari (N. 563):

Senatori votanti	194
Favorevoli	176
Contrari	18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 8 marzo 1923, n. 694, che autorizza le Casse di risparmio a partecipare all'Istituto di Credito delle Casse di risparmio italiane (N. 570):

Senatori votanti	194
Favorevoli	170
Contrari	24

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 529, che approva la convenzione 8 luglio 1922 per l'assetto edilizio delle cliniche universitarie e dei servizi ospedalieri di Pisa (N. 582):

Senatori votanti	194
Favorevoli	176
Contrari	18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 26 ottobre 1920, n. 1720, riguardante il servizio prestato nella trattazione degli affari scolastici delle Nuove Province (N. 558):

Senatori votanti	194
Favorevoli	175
Contrari	19

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore Sanjust a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

SANJUST. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 8 agosto 1918, n. 1256, e 23 marzo 1919, n. 461, recanti provvedimenti per la concessione di opere di bonifica a società o singoli imprenditori ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Sanjust della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore D'Andrea a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

D'ANDREA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto Reale 19 aprile 1923, n. 1000, recante modificazioni al testo unico delle leggi della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari approvato, con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte III ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore D'Andrea della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 581, che autorizza l'acquisto del Palazzo Carpegna per uso della Regia Università di Roma (N. 583) ».

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 581, che autorizza l'acquisto del Palazzo Carpegna per uso della R. Università di Roma ».

Prego il senatore segretario Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 581, col quale si autorizza l'acquisto del Palazzo Carpegna per uso degli Istituti della R. Università di Roma.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 581.

(*Omissis*).

Art. 1.

È autorizzato l'acquisto, da parte del Demanio, dell'ex Palazzo Carpegna per il prezzo concordato col proprietario in lire 3,080,000, allo scopo di destinarlo a sede definitiva degli Istituti Universitari di Roma.

Art. 2.

Alla spesa anzidetta di lire 3,080,000 sarà provveduto con una speciale assegnazione, che sarà iscritta in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero della pubblica istruzione in due rate uguali per ciascuno degli esercizi 1922-23 e 1923-24.

A parziale compensazione dell'assegnazione anzidetta saranno ridotti fino alla concorrenza di lire 2,380,000 i fondi stanziati nel bilancio passivo del predetto Ministero in dipendenza delle leggi 28 maggio 1903, n. 224, e 25 luglio 1922, n. 1147, per gli esercizi 1922-23 e 1923-24.

Con decreto del ministro delle finanze saranno apportate le occorrenti variazioni al bilancio.

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1797, col quale le disposizioni contenute nell'art. 1 del Regio decreto 10 gennaio 1920, n. 87, cessano di avere applicazione riguardo ai crediti, esigibili prima e durante la guerra, dei cittadini e sudditi italiani verso sudditi ungheresi (N. 565) ».

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1797, col quale le disposizioni contenute nell'art. 1 del Regio decreto 10 gennaio 1920, n. 87, cessano di avere applicazione riguardo ai crediti esigibili prima e durante la guerra, dei cittadini e sudditi italiani verso sudditi ungheresi ».

Prego il senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1797, col quale le disposizioni contenute nell'art. 1 del Regio decreto 10 gennaio 1920, n. 87, cessano di avere applicazione riguardo ai crediti, esigibili prima e durante la guerra, dei cittadini e sudditi italiani verso sudditi ungheresi.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1797.

(*Omissis*).

Articolo unico.

Le disposizioni contenute nell'art. 1 del Regio decreto 10 gennaio 1920, n. 87, cessano di avere applicazione riguardo ai crediti esigibili prima e durante la guerra dei cittadini e sudditi italiani verso sudditi ungheresi.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 14 marzo 1922, n. 553, che limita l'applicazione di precedenti decreti modificativi del codice di commercio ai dissesti anteriori al 30 giugno 1923 e modifica le norme dei decreti medesimi circa la nomina dei sindaci delle Società in liquidazione (N. 595) ».

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 14 marzo 1923, n. 553, che limita l'applicazione di precedenti decreti modificativi del codice di commercio ai dissesti anteriori al 30 giugno 1923 e modifica le norme dei decreti medesimi circa la nomina dei sindaci delle Società in liquidazione ».

Prego il senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 553, che limita l'applicazione di precedenti decreti modificativi del codice di commercio ai dissesti anteriori al 30 giugno 1923 e modifica le norme dei decreti medesimi circa la nomina dei sindaci delle Società in liquidazione.

ALLEGATO.

(*Omissis*).

Art. 1.

Le disposizioni dei Regi decreti-legge 28 dicembre 1921, n. 1861, 3 gennaio 1922, nn. 1 e 2, 2 febbraio 1922, n. 27, 5 febbraio 1922, n. 32, e 13 marzo 1922, n. 289, contenenti modificazioni al Codice di commercio, sono applicabili soltanto ai dissesti verificatisi prima del 30 giugno 1923.

Art. 2.

La nomina dei sindaci delle Società in liquidazione, nel caso indicato nell'art. 1 del Regio decreto-legge 13 marzo 1922, n. 289, è fatta dal ministro delle finanze, di concerto col ministro dell'industria e commercio.

Quando si tratti di Società già messe in liquidazione, i sindaci nominati dal tribunale in conformità del decreto-legge sopra menzionato cessano dal loro ufficio allo scadere di quindici giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.

Entro il detto termine il ministro delle finanze provvederà alla loro surrogazione od alla conferma a norma della disposizione del primo comma.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 264, con cui viene modificato l'articolo 58 della legge 20 marzo 1910, n. 121, sulle Camere di Commercio ». (N. 566).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 264, con cui viene modificato l'art. 58 della legge 20 marzo 1910, n. 121, sulle Camere di Commercio ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 264, con cui viene modificato l'articolo 58 della legge 20 marzo 1910, n. 121, sulle Camere di commercio.

ALLIGATO.

*Regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 264.**(Omissis).*

Articolo unico.

Ai contravventori delle norme stabilite dall'art. 58 della legge 20 marzo 1910, n. 121, si applicheranno le penalità sancite dal successivo art. 63, salve le disposizioni seguenti:

I contravventori, prima di essere deferiti all'autorità giudiziaria saranno invitati dal Presidente della Camera a fare, entro il termine di dieci giorni dalla data dell'invito, l'oblazione stragiudiziale analogamente a quanto dispone l'art. 228 della legge comunale e provinciale, testo unico approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

L'oblazione non sarà accettata se il contravventore non avrà dimostrato di aver soddisfatto all'obbligo della denuncia.

L'oblazione sarà di lire 10 per il ritardo della presentazione e di lire 50 per l'omissione della denuncia.

Sono esclusi dal beneficio della oblazione i casi di falsa denuncia.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

MORPURGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORPURGO. Io darò il voto favorevole alla conversione in legge di questo disegno legge, perché esso risponde ad una assoluta necessità per alcune Camere di commercio, per tutte ad una grande utilità. Esso risponde ad una necessità per quelle che a cagione dell'invasione nemica perdettero tutti gli atti, i documenti, i registri, compresi quelli obbligatori per legge, delle denunce delle ditte, ed è stato appunto in nome della Camera di commercio di Udine, cui ho l'onore di presiedere, che io feci al Governo la proposta di emanare questo decreto-legge che doveva servire in un primo tempo per le Camere di Udine e di Belluno che si trovavano nelle condizioni accennate. Il

provvedimento poi, per desiderio di molte altre Camere di commercio, venne esteso a tutte, ed allora si introdusse quell'oblazione stragiudiziale per le ritardate denunce delle ditte, che venne a colmare una lacuna nel senso che, prima che questa disposizione vi fosse, nessun provvedimento dal presidente della Camera di commercio veniva adottato per quelle ditte che ritardavano la denuncia stessa.

Ma non è tanto, onorevoli colleghi, per fare questa dichiarazione che ho chiesto di parlare, quanto per dare occasione all'onorevole ministro dell'industria e commercio di dire al Senato il suo pensiero ed i suoi propositi in ordine alla legge che dovrà modificare quella vigente sulle Camere di commercio. La legge fondamentale del 1865 fu già una prima volta emendata nel 1910 per iniziativa parlamentare dell'altro ramo del Parlamento. Insieme ad altri colleghi io ebbi l'onore di presentare un progetto di legge, che fu ripreso dal ministro del tempo onorevole Cocco Ortù. Si fece la discussione su quel disegno di legge e nella riforma portò larghissimo e notevolissimo contributo l'attuale ministro dell'industria e del commercio, on. senatore Teofilo Rossi, con quella competenza che tutti gli riconoscono, in una materia che egli conosceva anche prima di venire a questo posto, data la sua qualità di benemerito presidente della Camera di commercio di Torino e di membro del Consiglio direttivo dell'Unione delle Camere di commercio.

Ma dal 1910 ad oggi si è manifestata, non pure la opportunità, ma la necessità assoluta di emendare ancora la legge e di introdurre sostanziali modifiche. Ora poiché le Camere di commercio hanno invocato questa riforma, la Unione delle Camere ha emesso più volte il voto che la riforma stessa si facesse e l'onorevole senatore Teofilo Rossi ha dichiarato la necessità che a questa riforma si addivenga, e lo ha ripetuto in uno smagliante discorso pronunciato nell'Assemblea generale dell'Unione delle Camere di commercio; ed io confido che egli vorrà darci assicurazioni non solo che provvederà in breve tempo a presentare un disegno di legge per questa riforma, ma vorrà avere la compiacenza di indicare al Senato anche le linee generali della riforma stessa, affinché le Camere di commercio pos-

sano assurgere sempre a maggiore importanza e contribuire sempre meglio allo sviluppo dei traffici e al progresso industriale e commerciale della nostra Nazione. (*Approvazioni*).

SUPINO, *dell' Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO, *dell' Ufficio centrale*. Doveri di ufficio mi impedirono di intervenire all'adunanza della Commissione che esaminò ed approvò il presente disegno di legge. Se fossi potuto intervenire, avrei dato voto favorevole al disegno medesimo, con le riserve opportunamente esposte nella pregevole relazione del collega senatore Vanni. Però avrei anche proposto un voto, che mi permetto di esporre ora all'attenzione dell'onorevole ministro dell'industria e del commercio ed a quella di questa Alta Assemblea.

Io sono convinto che, anche aggiungendo alle penalità sancite dalla legge, la oblazione stragiudiziale, come propone il presente disegno di legge, non si raggiungerà lo scopo cui si mira, di costringere cioè alla denuncia delle Ditte. Il rimedio a mio avviso deve essere un altro, e consiste nell'adozione di un Istituto, che è da lungo tempo in vigore nella legislazione tedesca, in quella austriaca, in quella svizzera, ed in genere in tutte le legislazioni a tipo tedesco, e cioè l'Istituto del Registro di Commercio. Presso ogni tribunale si trova, secondo le legislazioni medesime, un registro, nel quale debbono essere a cura dei commercianti, notati tutti gli atti della vita commerciale che interessano i terzi, a cominciare dalla Ditta, la mancata denuncia della quale ha effetti giuridici importantissimi, e importa anche gravi sanzioni penali.

Questo Istituto del Registro si trova già proposto fra noi nel recente progetto preliminare di Codice di commercio; qui pure l'omessa denuncia della Ditta ha importante effetto, compreso quello di tradurre il fallimento in bancarotta.

Io penso che soltanto adottando questo Registro, come istituto giuridico e colle norme sopra indicate, si potrà raggiungere l'intento che il presente disegno di legge si propone, di obbligare, cioè, i commercianti a denunciare la Ditta, la mancanza della quale denuncia è oggetto di gravissimi inconvenienti.

Per queste considerazioni, pur dando voto favorevole al presente disegno di legge, ho l'onore di proporre il seguente ordine del giorno:

« Il Senato del Regno, ritenuto che per rendere veramente efficace l'obbligo della denuncia delle Ditte, convenga introdurre nella nostra legislazione l'Istituto del Registro di Commercio nel quale i commercianti siano tenuti ad iscrivere la Ditta sotto comminatorie di carattere giuridico, e sanzioni penali, invita il Governo a provvedere alla istituzione del registro di commercio ».

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Chiede di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e commercio*. Io sarò brevissimo, anche dato il momento psicologico, che attraversiamo e risponderò innanzi tutto all'onor. Supino. Io conosco il sistema applicato in Austria, in Germania e in Svizzera e sono d'accordo con lui nell'ammettere che tale sistema sia più pratico e più efficace del sistema, che abbiamo proposto noi.

Quindi io non avrei difficoltà ad accettare l'ordine del giorno dell'onor. Supino, ma, siccome il meglio è nemico del bene, pregherei il Senato di accettare, per ora, il sistema proposto da noi. Appena poi avremo le prime prove dell'utilità o meno di esso, appena avremo visto i primi risultati, applicheremo il sistema proposto dall'onor. Supino. E siccome l'onorevole Supino ha presentato il suo ordine del giorno sotto forma di raccomandazione, lo accetto senz'altro.

E vengo all'argomento trattato dall'onorevole collega Morpurgo.

Se io dovessi sviscerare la questione delle Camere di commercio, occorrerebbe una discussione molto lunga. Dirò soltanto questo: delle varie proposte, che si fecero per la riforma delle Camere di commercio, l'ultima fu quella presentata dal mio predecessore alla Camera dei deputati.

Io ho creduto di ritirarla, perchè penso che, se occorre por mano alla riforma delle Camere di commercio, bisogna che la riforma sia fatta in modo radicale ed effettivo, sembrandomi pressochè inutile procedere ad un semplice ritocco dell'ordinamento vigente. Bisogna infatti riconoscere che le Camere di commercio at

tuali, per la loro composizione, per le mansioni loro affidate, e il modo con cui funzionano, finiscono con essere poco più che notai certificatori di ciò che avviene nei loro distretti. Accanto all'organizzazione ufficiale del ceto commerciale si sono venute costituendo e sviluppando istituzioni libere, le quali, un poco per volta, hanno assunto, nella vita del paese, quella importanza e quelle funzioni, che dovrebbero spettare alle Camere di commercio. Ora, se si vuole introdurre una riforma radicale, bisogna superare delle difficoltà ed, è bene non dissimularselo, anche delle ostilità. Le Camere di commercio potranno operare più liberamente, con maggiore efficacia ed anche con funzioni deliberative, quando, prima di tutto, posseggano una zona di influenza più larga di quella che attualmente hanno.

A mio modo di vedere, tre sono le possibili soluzioni.

La riforma più audace sarebbe quella di creare le Camere di commercio regionali, sopprimendo quelle provinciali e circondariali. In tal modo, però, mentre si avrebbe il vantaggio di dar vita a dei grandi organismi dotati di larghi mezzi, si verrebbero, d'altro canto, ad abolire delle Camere, che rappresentano talvolta interessi anche cospicui e che hanno pure belle tradizioni nel loro passato.

L'altro sistema, opposto al precedente, sarebbe quello di lasciare presso che immutato il numero attuale delle Camere di commercio, almeno di quelle provinciali, rinvigorendo però il loro organismo e dando ad esse anche funzioni deliberative.

Vi è poi un sistema intermedio, che è quello di raggruppare le Camere esistenti in ciascuna regione intorno alla Camera più importante.

Sarebbe questo il sistema così detto del *groupage*, che consiste nel far sì che in ogni regione vi sia una Camera di commercio posta alla testa di tutte le altre, le quali conserverebbero, per quanto è possibile, la propria autonomia e le proprie iniziative. Ma di fronte al Governo soltanto la Camera di commercio principale dovrebbe rappresentare gli interessi generali di tutta la regione. Dico questo, onorevole Morpurgo, soltanto come una semplificazione di quella che potrebbe essere la trama di una futura riforma.

Io sto studiando la questione delle Camere di commercio e desidero portare nel loro ordinamento una riforma tale che le Camere di commercio, le quali oggi sono soverchiate da altri enti, da altre istituzioni, e che non corrispondono più alle ragioni, per cui furono costituite, tornino ad assumere quella importanza e quella utilità, che potranno farle realmente vantaggiose al commercio italiano. (*Vive approvazioni*).

VANNI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANNI, *relatore*. Mi pare che dalla nostra, sebbene assai breve, relazione risulti chiaro il pensiero dell'Ufficio centrale. Esso è di limitata fiducia nell'efficacia di penalità pecuniarie, siano o non siano accompagnate dall'istituto dell'oblazione. E, quindi, in tesi l'Ufficio centrale non può che aderire ai concetti espressi dal senatore Supino. Dico « in tesi » perchè, appunto, quando saremo al momento degli studi concreti intorno a ciò, bisognerà sapere fino a quali limiti certe istituzioni straniere siano adattabili al sistema generale della nostra legislazione.

In ogni modo è certo che quel logico sistema, per cui, quando dal legislatore si vuol raggiungere, mediante talune forme ritenute indispensabili, una finalità d'alto interesse pubblico, esso priva certi atti, certe posizioni, di talune conseguenze loro naturali, questo espediente a cui spesso la legge ricorre, non si può dire che non possa connettersi allo studio di un'organizzazione davvero efficace rispetto all'argomento di cui trattiamo.

Pertanto, l'Ufficio centrale è di pieno accordo anche con l'onorevole ministro circa il peso e il significato da dare alla dichiarazione e all'ordine del giorno proposto dall'onorevole Supino anche, cioè, nel senso delle discrete riserve sovraccennate. Quanto alla proposta dell'onorevole Morpurgo mi pare che trascenda il limite del compito spettante all'Ufficio centrale attualmente, e quindi da nostra parte non c'è altro che riportarsi a quello che ha riferito ed osservato il ministro.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole ministro dell'industria e del commercio a dichiarare se accetta l'ordine del giorno del senatore Supino.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Accetto che si ponga pure ai voti l'ordine del giorno Supino, perchè costituisce soltanto una raccomandazione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno del senatore Supino:

« Il Senato del Regno, ritenuto che per rendere veramente efficace l'obbligo della denuncia delle ditte convenga introdurre nella nostra legislazione l'istituto del registro di commercio pel quale i commercianti siano tenuti a iscrivere la ditta sotto comminatorie di carattere giuridico e sanzioni penali, invita il Governo a provvedere all'istituzione del Registro di Commercio ».

Pongo ai voti quest'ordine del giorno.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

L'articolo unico sarà votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 16 novembre 1922, n. 1547, che detta norme per la decisione dei ricorsi contro provvedimenti inerenti al conferimento di supplenze ed incarichi ed alla assegnazione di insegnamenti per completamento d'orario nelle scuole medie e normali ». (N. 562).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 16 novembre 1922, n. 1547, che detta norme per la decisione dei ricorsi contro provvedimenti inerenti al conferimento di supplenze e di incarichi ed alla assegnazione di insegnamenti per completamento di orario nelle scuole medie e normali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 16 novembre 1922, n. 1547, che detta norme per la decisione dei ricorsi contro provvedimenti ine-

renti al conferimento di supplenze ed incarichi ed all'assegnazione d'insegnamenti per completamento d'orario nelle scuole medie e normali.

ALLIGATO.

Regio decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1547:

(*Omissis*).

Art. 1.

Sui ricorsi contro assegnazioni di classi aggiunte e conferimenti di supplenza e sui ricorsi in materia di completamento di orario degli insegnanti delle scuole medie e normali non è richiesto il parere della Sezione della Giunta superiore per l'istruzione media.

Su tali ricorsi provvede direttamente il ministro e contro le sue decisioni è ammesso il ricorso per legittimità in via straordinaria al Re o alla IV Sezione del Consiglio di Stato.

Nel primo comma dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 610, sono soppresse le parole « sulle questioni relative agli obblighi d'orario degli insegnanti secondo l'articolo 8 della citata legge 16 luglio 1914 »: e al secondo comma sono aggiunte le parole seguenti: « e sull'interpretazione di massima di norme legislative e regolamentari vigenti per le scuole medie e normali ».

Art. 2.

La disposizione dell'articolo precedente si applica anche ai ricorsi non ancora decisi contro il conferimento di classi aggiunte e di supplenze e per completamento di orario, per l'anno scolastico 1921-922.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. ◯

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto 15 marzo 1923, n. 836, concernente la emissione da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni di speciali polizze a favore dei decorati dell'ordine militare di Savoia e di quelli fregiati di medaglie al valor militare ». (N. 600).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto 15 marzo 1923, concernente la emissione da parte dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni di speciale polizza a favore dei decorati dell'ordine militare di Savoia e di quelli fregiati di medaglie al valor militare ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 15 marzo 1923, n. 836, concernente la emissione da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni di speciali polizze a favore dei decorati dell'Ordine militare di Savoia e di quelli fregiati di medaglie al valore militare.

ALLEGATO.

Regio decreto legge 15 marzo 1923, n. 836.

(*Omissis*).

Art. 1.

I decorati dell'Ordine militare di Savoia e quelli fregiati di medaglia d'oro, d'argento e di bronzo al valor militare possono costituire presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, con l'intero ammontare annuo di ciascuno degli assegni relativi, polizze di assicurazione sulla vita nelle forme che saranno indicate col decreto di cui al successivo art. 2.

Il pagamento dei premi di assicurazione dovuti all'Istituto nazionale in conseguenza di tali contratti sarà effettuato direttamente dalle amministrazioni da cui i decorati percepiscono gli assegni, in base a delegazione di pagamento, mediante versamento all'Istituto medesimo degli assegni stessi, e prescindendo dagli adempi-

menti richiesti dall'art. 402 del Regolamento di contabilità generale dello Stato.

L'Istituto nazionale è responsabile delle quote degli anzidetti assegni che, in seguito all'avvenuta estinzione del contratto di sicurezza, venissero indebitamente corrisposte all'Istituto stesso dalle Amministrazioni competenti.

Art. 2.

Con decreto del ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quelli delle finanze, della guerra e della marina, saranno stabilite le norme per la esecuzione del presente decreto che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 257 riguardante la costituzione del parco nazionale d'Abruzzo ». (N. 620).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 257, riguardante la costituzione del parco nazionale d'Abruzzo ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 257, riguardante la costituzione del Parco Nazionale d'Abruzzo, con le seguenti modificazioni:

Art. 1.

Allo scopo di tutelare e migliorare la fauna e la flora e di conservare le speciali formazioni geologiche, nonchè la bellezza del paesaggio, il territorio compreso entro i confini indicati nella carta topografica annessa al presente decreto, è dichiarato Parco Nazionale d'Abruzzo.

Art. 2.

Con nostro decreto, su proposta del Ministro di agricoltura, il perimetro del Parco potrà essere esteso ai terreni limitrofi, la cui aggregazione risulti necessaria al raggiungimento dei fini indicati nell'articolo precedente.

La Commissione di cui all'articolo 11 ha facoltà di estendere ai terreni limitrofi del Parco particolari divieti di caccia.

Art. 3.

Il territorio del Parco Nazionale di Abruzzo è costituito in riserva di caccia, pesca e protezione delle bellezze e manifestazioni naturali, ad ogni effetto di legge. Per la segnalazione dei divieti, agli effetti dell'art. 712 del Codice civile e dell'articolo 428 del Codice penale, saranno sufficienti le tabelle con la semplice scritta: « Parco Nazionale d'Abruzzo » che saranno apposte sul perimetro del territorio, nei punti di intersezione del perimetro con ciascuna delle strade di accesso, e l'affissione permanente in ciascuno dei centri abitati del territorio, di un avviso annunciante i divieti di cui al seguente articolo 4.

Le tabelle e gli avvisi apposti ai fini suddetti sono esenti da tasse di bollo.

Il territorio del Parco costituito in riserva di caccia, è esente dalla tassa imposta coll'allegato E) del decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 857, e da qualsiasi altra che fosse in seguito stabilita per le terre riservate. È pure esonerato dal pagamento del canone di concessione di pesca previsto dal decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 698.

Art. 4.

Agli effetti di cui al precedente articolo 3, nel territorio del Parco Nazionale sono vietati:

a) la manomissione e l'alterazione delle bellezze naturali e delle formazioni geologiche e paleontologiche da determinarsi con il regolamento, per le quali non sia applicabile la legge 11 giugno 1922, n. 778;

b) la raccolta delle specie vegetali non espressamente autorizzata nei modi che saranno stabiliti dal regolamento;

c) l'esecuzione dei tagli boschivi non autorizzati come sopra;

d) l'esercizio del pascolo non autorizzato come sopra;

e) la caccia, la pesca, salvo particolari concessioni da rilasciarsi dalla Commissione dell'ente di cui all'articolo 11 del presente decreto, con le norme ed i limiti da determinarsi nel regolamento;

f) l'accesso in particolari zone atte al ripopolamento di selvaggina, secondo le disposizioni che emanerà la Commissione di cui all'articolo 11;

g) la fotografia di panorami, monumenti, costumi, animali, ecc. per farne cartoline illustrate o *clichés* di pubblicazioni, senza l'autorizzazione della Commissione di cui all'articolo 11.

Art. 5.

Le concessioni di caccia e di pesca sono soggette al pagamento di un diritto che sarà fissato dalla Commissione dell'ente all'atto stesso della concessione e in relazione all'importanza ed alla durata di questa.

Il privato proprietario di terreni, compresi nel perimetro del Parco, sui quali, ai termini del precedente capoverso, sia ad altri concesso l'esercizio della caccia e della pesca, non è soggetto, nei confini dei terreni medesimi e per la durata e nei limiti della concessione, al divieto di cui alla lettera e) dell'articolo 4.

Art. 6.

Per i divieti previsti dalle lettere c) e d) del precedente articolo 4, ai proprietari di terreni verrà corrisposto un adeguato compenso da determinarsi di accordo con la Commissione dell'ente e, in mancanza, da una Commissione di arbitri nominati: uno dall'ente, l'altro dal proprietario, ed il terzo dal pretore del luogo.

Gli arbitri decideranno in qualità di amichevoli compositori.

Art. 7.

Per le infrazioni ai divieti, di cui al precedente articolo 4, saranno applicabili pene pecuniarie da infliggersi a ciascuno dei contravventori, nella misura seguente:

a) per la raccolta non autorizzata di specie vegetali, non meno di lire 50 per ciascun esemplare;

b) per la manomissione e l'alterazione delle bellezze naturali e delle formazioni geologiche e paleontologiche da lire 300 a lire 1000;

c) per abusiva esecuzione di tagli boschivi da lire 10 a lire 100 per ogni pianta abbattuta;

d) per l'esercizio abusivo di pascolo lire 5 per ogni capo di bestiame minuto, escluse le capre; lire 20 per ogni capo di bestiame grosso e per ogni capra;

e) per caccia e pesca abusiva da lire 100 a lire 1000, nel caso di solo accesso nel territorio del Parco, con armi, cani o strumenti atti alla pesca od alla caccia; da lire 500 a lire 5000 se la caccia e la pesca siano state esercitate, applicabile nel massimo di lire 5000, anche se nessun capo di selvaggina sia stato abbattuto, quando trattasi di caccia all'orso od al camoscio.

Queste pene si applicano a ciascuno dei partecipanti alla caccia e alla pesca e importano anche la confisca delle armi, dei cani, delle munizioni, degli strumenti e del prodotto della caccia e della pesca.

f) per accesso non autorizzato in zone riservate lire 100 a persona;

g) per riproduzioni non autorizzate di panorami, monumenti, costumi, animali, ecc., eseguite a mezzo di fotografia non autorizzata, lire 100 e la confisca delle riproduzioni, ovunque siano rinvenute.

Art. 8.

Le contravvenzioni al presente decreto potranno essere conciliate presso l'ufficio di direzione del Parco entro quindici giorni dalla notificazione del verbale al contravventore.

Per la conciliazione il contravventore dovrà pagare, in ogni caso, non meno della metà del massimo della pena comminata per la infrazione commessa.

Nel caso di contravvenzione per caccia abusiva, la conciliazione non esime dalla confisca degli animali uccisi, dei cani, delle armi e degli strumenti, a meno che il contravventore non ne paghi il prezzo equivalente.

La conciliazione non è ammessa, quando si tratti di contravvenzione previste dal Codice penale o da altre leggi penali, per le quali non sia consentita l'oblazione ai sensi dell'art. 101 del Codice penale.

Art. 9.

Non avvenendo entro il termine di cui all'articolo precedente la conciliazione, i verbali di contravvenzione saranno rimessi avanti l'autorità giudiziaria, per l'ulteriore corso di giustizia.

Art. 10.

Gli agenti scopritori di contravvenzioni a taluni dei divieti previsti negli articoli precedenti, confermate da sentenza di condanna o per le quali sia intervenuta conciliazione od oblazione, percepiranno un quarto delle pene pecuniarie o delle somme versate.

In taluni casi di particolare importanza, si potrà loro attribuire anche un premio speciale.

Art. 11.

È istituito in Roma un ente autonomo denominato « Ente autonomo del Parco Nazionale di Abruzzo ».

Tale ente è amministrato da una Commissione, nominata con nostro decreto, e così costituita:

a) da uno zoologo, un botanico, un geologo e da un funzionario tecnico della Amministrazione forestale, designato dal ministro di agricoltura;

b) da un rappresentante del Ministero di agricoltura;

c) da un rappresentante del Ministero della guerra;

d) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

e) da un ingegnere del Genio civile, designato dal Ministero dei lavori pubblici;

f) dal presidente del Consorzio della condotta forestale marsicana;

g) da un rappresentante di ciascuna delle Amministrazioni provinciali di Aquila e di Caserta;

h) da un rappresentante dell'Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche;

i) da due rappresentanti dei comuni il cui territorio sia compreso, anche parzialmente, nel perimetro del Parco, scelti dal ministro di agricoltura fra i designati dai suddetti comuni, in numero di uno per ciascuno;

b) da un rappresentante del Touring Club, un rappresentante del Club alpino italiano ed un rappresentante della Federazione « Pro Montibus ».

Art. 12.

La Commissione, nella prima adunanza, eleggerà nel suo seno il presidente, un vice presidente, un segretario, ed un Comitato esecutivo composto di tre membri, oltre il presidente ed il vice presidente.

I membri della Commissione resteranno in carica due anni e potranno essere confermati.

Il presidente rappresenta l'ente a tutti gli effetti di legge.

Le funzioni del presidente, dei membri e del segretario della Commissione sono gratuite.

Art. 13.

Saranno determinate dal regolamento le norme relative all'assunzione e al trattamento economico del personale necessario all'amministrazione, alla sorveglianza e custodia del Parco.

Art. 14.

La Commissione fissa le norme per la migliore conservazione e per l'ordinamento del Parco; ha facoltà di imporre il pagamento di speciali diritti di entrata, di campeggio, di rifugio, di esercizio di alberghi e simili; compila il bilancio preventivo e provvede a quant'altro è necessario per l'applicazione del presente decreto.

Art. 15.

La direzione del Parco sarà affidata a persona da nominarsi dalla Commissione. Ai servizi forestali sarà preposto il titolare della condotta forestale marsicana, ed, in mancanza, un altro tecnico forestale. Il direttore del Parco ed il tecnico forestale corrispondono con la Commissione e col Comitato. Essi interverranno alle adunanze della Commissione e del Comitato con voto consultivo.

La Direzione ha sede nel territorio del Parco, ma in mancanza di sede adeguata, munita di collegamenti telegrafici e telefonici, e che riesca anche comoda per le popolazioni interessate, il direttore e il tecnico forestale possono essere autorizzati a risiedere a Pescasseroli.

Art. 16.

La sorveglianza del Parco è affidata agli agenti della forza pubblica, alla Regia guardia di Finanza, agli agenti forestali, alle guardie comunali ed alle guardie giurate private, che potranno essere reclutate ai termini del nostro decreto 4 giugno 1914, n. 563.

Art. 17.

Agli effetti del presente decreto, l'Ente autonomo del Parco Nazionale di Abruzzo è autorizzato ad acquistare od anche, in caso di mancato accordo, ad espropriare o ad assumere in temporanea gestione, i terreni compresi nel perimetro del Parco in quanto ciò si ritenga necessario ai fini dell'Ente. Per l'acquisto e la espropriazione di detti terreni saranno osservate le norme dell'articolo 11 della legge 2 giugno 1910, n. 277.

Per la gestione temporanea di cui al precedente capoverso, saranno stabilite speciali norme in sede di regolamento, per l'esecuzione della legge, in cui sarà convertito il presente decreto.

Art. 18.

Alle spese occorrenti per il Parco Nazionale di Abruzzo sarà provveduto;

a) con la somma di lire cento mila da assegnarsi annualmente dal Ministero del Tesoro, la quale sarà versata alla Cassa Depositi e Prestiti a disposizione dell'Ente;

b) con gli introiti dei permessi e delle concessioni, che siano rilasciati;

c) coi proventi dei diritti di entrata, di campeggio, di rifugio, di esercizio di alberghi e simili;

d) coi proventi delle pene pecuniarie, delle confische, delle conciliazioni e delle oblazioni, di cui agli articoli 7 e 8, detratta la parte spettante agli agenti scopritori;

e) con ogni altro contributo, dato, a qualsiasi titolo, da enti, Associazioni o privati.

I residui annui dello stanziamento assegnato dal Ministero del Tesoro resteranno a beneficio della istituzione in aumento dello stanziamento successivo.

Art. 19.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione.

BONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONI. I naturalisti saranno riconoscenti all'Italia perchè offre un asilo alle piante ed agli animali più rari ridotti agli ultimi esemplari, in pericolo di venire uccisi per imbalsamarli e chiuderli nelle vetrine d'un museo zoologico. E quanti amano l'Italia considerano buon sintomo di vitalità nel latin sangue gentile, il veder applicata sul serio la nuova legge sulla caccia, dalla quale s'inizia il programma di educazione che renderà superflue le leggi proibitive ad un popolo fondalmente buono come il nostro. E noi goderemo cessando la crudeltà spietata a danno delle creature innocenti abitatrici dell'aria, le più utili e belle; cessando la crudeltà che finisce col privarci del canto e del volo degli uccelli, i più mirabili organismi della natura.

Nel traversare da studente nomade una borgata friulana, volevo scambiare una monetina d'oro in qualche ricordo locale, quando notai nell'angolo della piazza un mercato di uccelli-riciamo. Il padrone mi chiese se volevo alodole o fringuelli, tordi o usignoli. Per tutta risposta gli posi in mano la monetina e corsi ad aprire le gabbie; con mia sorpresa gli uccelli rimanevano fermi: — Cosa fai, ragazzaccio? — mi apostrofò il padrone degli uccelli; — non vedi che sono tutti accecati!

In cambio della monetina, portai meco il ricordo triste della incosciente crudeltà di popolazioni buone.

Malgrado la rinnovata esperienza, continuai a procurarmi gran numero d'altri simili ricordi. Un venerato maestro di Oxford mi predisse che continuerei a procurarmene tutta la vita, e rimarrei apprendista in eterno: *homo bonus semper tiro est.*

Nel percorrere, molti anni dopo, il deserto di Jol, capitale della Mauritania Caesariensis, attraversai gli avanzi di un bosco incendiato. Sopra un tronco di quercia, carbonioso superstita nella desolazione di sabbia, da cui il vento aveva asportato perfino le ceneri delle fiamme

devastatrici, si posò a volo un « cantore d'Africa », zaffiro vivo, di color più intenso del cielo. Quasi mosso da ricordi nostalgici, modulava lenti gruppi di note, esprimenti la tristezza della terra dinanzi alle sorde ed occulte forze naturali che, distruggendo l'assiduo lavoro di lunghe generazioni umane, la costringono a rifecondare i germi di nuove civiltà, a lor volta moriture.

« Allah sia lodato! » pensavo. « Gli invasori Arabi, seguiti ai Vandali, lasciarono almeno sopravvivere un essere capace di rimpianto; nelle terre più civili d'Europa, estirpati i boschi dalle radici, non resta agli uccelli che la nuda roccia, dove non ardiscono posare temendo di venire uccisi.

Ogni parco nazionale italiano contribuirebbe a salvaguardare l'avifauna nostra, soprattutto gli uccelli da canto, migratori-insettivori, i più utili all'agricoltura, qualora la difesa delle piante e degli animali più caratteristici venisse integrata col moderare la diffusione e lo sviluppo delle specie invadenti.

Tra le piante nocive ai monumenti, la più prolifica è l'erba vetriola (*parietaria officinalis*), simbolo vegetale della *plebs*, che matura più sementi aumentando la sterilità dei ruderi in cui vive. Nel fare le pulizie annuali del Palatino estirpai molti ciuffi di *parietaria* ed ostruisti il vuoto lasciato dalle radici con terra mista a semi di trachelio, mattiola, reseda, capperi, saponaria e bocche di leone, che fioriscono e si propagano da sè, dando un esempio della forza persuasiva dell'educazione.

Tra gli animali esotici più infesti, ricordo il gatto domestico (*felis catus*) originario dall'Asia Minore o dall'Egitto, che ha soppiantato la mustela nel dar la caccia ai topi. Esplo- rando il Foro Romano, notai la prima volta qualche avanzo scheletrico del cauto felino tra i rifiuti di cucina lasciati dalle ultime Vestali, costrette ad abbandonare la *virginea domus*, imperante Teodosio.

Il gatto domestico, quadrupede mediterraneo per eccellenza, ha seguito in Europa il cammino dei testi biblici; le leggi anglo-sassoni dell'VIII secolo ne raccomandavano sotto gravi pene la protezione, quando nessuna legge ha mai difeso i cantori più poetici dell'avifauna italiana. Dopo aver collocato una trentina di nidi

artificiali tra gli alberi della flora palatina, mi accorsi che i piccoli usignoli non avevano protezione alcuna, perchè, nidificando a terra fra le siepi, venivano man mano divorati dai gatti che salgono dalla città e finiscono con l'inselvaticarsi e lanciarsi da un ramo all'altro come scoiattoli.

Trasformai questi divoratori in concime per i lauri ed i mirti e altre piante sostituite alle voracissime robinie ed ai fetidi ailanti d'Australia; ma senza l'aiuto dei responsabili della conservazione del più nobile patrimonio nazionale, non potrei far nulla per trasformare la superflua burocrazia in qualcosa d'utile ai monumenti ed alla flora monumentale ed alla fauna che la popola di utile bellezza.

La legge presentata alla vostra approvazione, onorevoli Senatori, contempla cento mila lire di sussidio annuale per la tutela delle singolarità floreali e zoologiche della regione abruzzese; ma credo dover raccomandarvi gli uccelli migratori-insettivori costretti dall'istinto a lasciare annualmente il rifugio che la Nazione intende procurar loro.

Di molti rifugi ed asili, lungo le tappe migratorie, abbisogna un Parco nazionale. La natura e l'arte hanno lavorato concordi per secoli a preparare, migliorare, conservare tale rifugio allo sbocco della Marsica e della valle dell'Aniene, sotto le cascate di Tivoli, a villa Adriana.

Questa villa suburbana d'un grande imperatore romano del 2° secolo rappresenta, con la prossima villa d'Este di Tivoli, il più ideale dei rifugi delle specie botaniche che hanno ispirato tutta l'arte antica romana, nonchè quella del Medio-evo e del Rinascimento.

Molti milioni ha speso un generoso italiano per conservare all'Italia il codice Estense del primo Rinascimento, che raffigura in superbe pergamene miniate le decorazioni ispirate dalla flora e dalla fauna italiana. Ma ben più meravigliosamente squisiti delle miniature, sono gli originali che la natura aveva creato e perfezionato chissà quante migliaia di millenni innanzi al secolo xv; originali di una perfezione che il genio imitatore tenta emulare scrutando l'equilibrio del volo, la grazia del moto, la leggerezza dello scheletro tubulare e la sottigliezza della peluria nelle ali della rondine. Taluni di questi capolavori, gli ultimi

della loro specie, vengono stesi cadaveri non appena usciti dal parco nazionale d'Abruzzo, fidandosi dei miseri olivi, trascurati in modo vergognoso, entro l'antica Villa Adriana, recinta come monumento nazionale, ma rifugio di una nuova specie felini che — armati di doppiette e seguiti da segugi di razza pura — han reso muta e deserta quell'oasi di bellezza.

Sarebbe invece consigliabile di far servire i custodi delle antichità, di monumenti e ville, autorizzati come guardie pubbliche, a difendere e salvare gli uccelli insettivori, nella prima tappa delle migrazioni autunnali.

Raccomando a Voi, senatori, il disegno di legge per un parco nazionale in Abruzzo; raccomando al ministro Gentile di contribuire alla sua efficacia, vietando in modo assoluto che vengano distrutti dal personale di custodia a Villa Adriana ed a Villa d'Este di Tivoli i pochi esemplari superstiti dell'avifauna italiana che vi cercano rifugio.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. A nome del mio collega dell'agricoltura, indisposto e, fortunatamente, leggermente indisposto, rispondo all'onorevole senatore Boni, ringraziandolo anzitutto di aver voluto appoggiare questo disegno di legge.

Gli risponderò anche per quanto riguarda la seconda parte, che non è di competenza dell'onorevole ministro dell'istruzione, ma del ministro di agricoltura, perchè la legge sulla caccia dipende dal ministro dell'agricoltura. L'onorevole Boni ricorderà che s'è discusso in questi giorni, prima in Senato e poi alla Camera, la legge sulla caccia, che tutela, per quanto è possibile, gli uccelli migratori e di passaggio e tutela, soprattutto, i colombi viaggiatori, dei quali è proibita l'uccisione — e la disposizione è scritta anche sul porto d'armi. Ad ogni modo posso assicurare l'onorevole Boni che l'idea e il sentimento del mio collega dell'agricoltura collimano perfettamente con quanto egli ha esposto, nel senso di aumentare sempre più questa protezione, in modo che la nostra avifauna torni ad essere quella che era prima.

Venendo al progetto di legge, vorrei raccomandare al Senato di approvarlo, trattandosi di

un progetto, che fa onore al nostro paese. L' Italia era forse il solo paese, che non sapesse difendere le sue bellezze naturali, mentre, ad esempio, gli Stati Uniti col Parco di Yellowstone hanno preparato una difesa della fauna e della flora; mentre in Svizzera si sono fatti parchi somiglianti.

Noi in Italia avevamo antiche razze che andavano scomparendo: ora questo era un delitto dal punto di vista della conservazione di queste razze. Avevamo lo stambecco, animale antichissimo, quasi scomparso, sopravvissuto nel Gran Paradiso. Questo stambecco, di cui le coppie si contavano pochi anni fa a migliaia, era ridotto ultimamente, allorché il Governo intervenne rapidamente col decreto-legge sul Gran Paradiso, a poco più di 30 coppie. Votando quella legge, abbiamo salvato la razza dello stambecco e una quantità di altre piccole razze.

Ma per gli Abruzzi si tratta non soltanto della difesa delle razze che sussistono ora, come l'orso, il camoscio e il mufone, ma si tratta di difendere una delle più belle regioni d'Italia da tutto quello che possa essere di doloroso, di brutto e di mercantile nell'abbattimento di quei boschi, che per me sono sempre boschi sacri, perchè ricordano le antiche glorie d'Italia. Prego quindi il Senato di volere approvare con entusiasmo questo disegno di legge. (*Vive approvazioni*).

RAVA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *relatore*. Ringrazio l'on. senatore Boni per le approvazioni e le raccomandazioni rivolte al Governo sugli scopi di questi Parchi e ringrazio poi l'onorevole ministro della brillante difesa fatta a favore della legge invocando le ragioni di sentimento e di utilità pratica che la ispirano. Io ho già detto nella relazione, le ragioni per cui l'Ufficio centrale ha voluto subito esaminare e pregare il Senato di voler approvare, con grande urgenza, questo disegno di legge. Mi auguro altresì che quella che l'onorevole ministro Rossi chiama la legge per il Parco del Gran Paradiso, diventi presto legge, perchè, a dir vero, fino ad ora è soltanto un decreto-legge e non fu qui discusso, benchè qui presentato al nostro esame.

Il Senato con questa legge per il Parco dell'Abruzzo fa opera bella e nobile, e non solo per l'Abruzzo in sé ma per l'Italia. È un esempio. I

proprietari, i comuni, gli Enti si sono imposti spontaneamente questa servitù per il solo desiderio di onorare la Patria e di mantenere in piena efficienza la bellezza della loro terra italiana. Approvando questa legge rendiamo omaggio a quella patriottica regione che anticipa un desiderio nostro è bene vi provvede con le sue forze e con le sue iniziative. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto 11 febbraio 1923, n. 503, che autorizza il conferimento di un posto di bibliotecaria nel ruolo del personale delle Biblioteche governative, a favore della Signorina Pia Locchi, sorella di Vittorio Locchi ». (N. 608).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 503, che autorizza il conferimento di un posto di bibliotecaria nel ruolo del personale delle Biblioteche governative, a favore della signorina Pia Locchi, sorella di Vittorio Locchi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 503, con cui è stato autorizzato il conferimento di un posto di bibliotecario nel ruolo del personale delle Biblioteche governative a favore della signorina Pia Locchi, sorella di Vittorio Locchi.

ALLEGATO.

Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 503.

(*Omissis*).

Articolo unico.

In deroga alle vigenti disposizioni relative all'assunzione del personale di 1^a categoria delle Biblioteche pubbliche governative, il Mi-

nistro della pubblica istruzione è autorizzato a conferire un posto di bibliotecario nel ruolo del personale delle Biblioteche governative, con lo stipendio iniziale di annue lire 7.800, alla signorina Pia Locchi, sorella di Vittorio Locchi.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per esser convertito in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge: nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 luglio 1915, n. 1079, concernente la proroga del termine per l'esecuzione della Convenzione Internazionale di Berna circa la interdizione dell'impiego del fosforo bianco nell'industria dei fiammiferi e del Regio decreto 23 dicembre 1920, n. 1881, che vieta l'impiego del fosforo bianco nella fabbricazione dei fiammiferi ». (N. 557).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 luglio 1915, n. 1079, concernente la proroga del termine per la esecuzione della Convenzione Internazionale di Berna circa la interdizione dell'impiego del fosforo bianco nell'industria dei fiammiferi e del Regio decreto 23 dicembre 1920, n. 1881, che vieta l'impiego del fosforo bianco nella fabbricazione dei fiammiferi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge il decreto Luogotenenziale 8 luglio 1915, n. 1079, concernente la proroga del termine per la esecuzione della Convenzione Internazionale di Berna circa la interdizione dell'impiego del fosforo bianco nell'industria dei fiammiferi e il Regio decreto 23 dicembre 1920, n. 1881, che vieta l'impiego del fosforo bianco nella fabbricazione dei fiammiferi.

ALLEGATI.

I. - *Decreto luogotenenziale 8 luglio 1915, numero 1079.*

(*Omissis*).

Art. 1.

Il termine per l'emanazione dei provvedimenti necessari per la esecuzione nel Regno delle disposizioni della Convenzione internazionale di Berna del 26 settembre 1906 concernente l'interdizione dell'impiego del fosforo bianco (giallo) nell'industria dei fiammiferi è prorogato a tutto il sessantesimo giorno successivo alla conclusione della pace.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

II. - *Regio decreto 23 dicembre 1920, n. 1881.*

(*Omissis*).

Art. 1.

È vietato l'impiego del fosforo bianco (giallo) nella fabbricazione dei fiammiferi.

Art. 2.

È vietato di vendere, tenere in deposito o esporre a scopo di vendita fiammiferi fabbricati col fosforo bianco (giallo).

Art. 3.

È vietata la importazione di fiammiferi di ogni specie, nella fabbricazione dei quali sia stato impiegato, in qualsiasi proporzione, il fosforo bianco (giallo).

Art. 4.

La importazione del fosforo bianco (giallo) per usi diversi dalla fabbricazione dei fiammiferi è subordinata al permesso del ministro delle finanze e alla osservanza delle speciali discipline da stabilirsi dal ministro stesso.

Art. 5.

Gli esercenti di fabbriche di fiammiferi debbono consentire ai funzionari, incaricati della vigilanza, di prelevare, a scopo di analisi, campioni sufficienti di ogni pasta destinata ad essere adoperata tal quale o mescolata con altre per la fabbricazione di fiammiferi, ovvero di sostanze residue di lavorazione. Il funzionario che opera il prelevamento consegna all'esercente o a chi ne fa le veci, una parte del campione in plico chiuso e sigillato. L'esercente non ha diritto ad alcun rimborso per il campione prelevato.

Art. 6.

Senza pregiudizio dell'applicazione delle pene comminate dall'articolo 8 si farà luogo, a norma dell'articolo 36 capoverso del Codice penale, al sequestro e alla confisca dei fiammiferi fabbricati, tenuti in deposito o esposti in vendita, nonchè delle paste preparate in contravvenzione alle disposizioni degli articoli precedenti.

Il prefetto può inoltre ordinare, su relazione dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, la chiusura degli stabilimenti che, in contravvenzione alle disposizioni degli articoli precedenti, attendessero alla fabbricazione dei fiammiferi col fosforo bianco (giallo). Il provvedimento del prefetto è definitivo.

Art. 7.

La vigilanza per l'esecuzione delle disposizioni della presente legge, oltrechè dagli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, è esercitata dagli ispettori dell'industria e del lavoro e dai funzionari ed agenti della finanza.

Gli incaricati della vigilanza hanno libero accesso in tutti i locali nei quali si fabbricano o si tengono in deposito o in vendita fiammiferi.

Essi accertano le contravvenzioni e procedono, ove occorra, al sequestro di cui all'art. 6.

Art. 8.

L'impiego del fosforo bianco (giallo) nella fabbricazione dei fiammiferi, la vendita, il deposito e l'esposizione a scopo di vendita di fiammiferi fabbricati col fosforo bianco (giallo) sono puniti con la multa da lire 100 a lire 2000.

Il solo fatto di opporsi al sequestro e alla confisca di fiammiferi fabbricati o tenuti in deposito o in vendita, o delle paste preparate in contravvenzione alle disposizioni degli articoli precedenti, è punito con la multa da lire 100 a lire 1000.

Il rifiuto di libero accesso agli incaricati della vigilanza, e del prelevamento dei campioni a termini dell'articolo 5, nonchè la inosservanza dell'ordine prefettizio di chiusura dello stabilimento, sono puniti con l'ammenda da lire 20 a lire 2000.

Art. 9.

La importazione clandestina ed ogni tentativo di importazione clandestina di fiammiferi di ogni specie, nella fabbricazione dei quali sia stato impiegato, in qualsiasi proporzione, il fosforo bianco (giallo), sono puniti con le pene stabilite dalla legge doganale per il contrabbando e con una multa fissa non minore a lire 50, nè maggiore di lire 500.

Art. 10.

Con le stesse pene di cui all'articolo precedente, è punita la importazione, anche semplicemente tentata, del fosforo bianco (giallo) senza il permesso del ministro delle finanze e senza la osservanza delle norme e cautele dallo stesso ministro stabilite.

Per la sola inosservanza di norme e cautele potrà essere applicata invece delle pene suddette, la multa comminata dall'articolo 91 della legge doganale, quando si sia avuta la prova certa dell'impiego del fosforo bianco (giallo) nell'uso per il quale sia stato concesso il permesso di importazione.

Art. 11.

La definizione delle contravvenzioni alla presente legge è di competenza del Ministero delle finanze (Direzione generale dei monopoli industriali), ed è demandata alle intendenze di finanza delle provincie in cui sono elevati i rispettivi processi verbali.

Alle contravvenzioni suddette sono applicabili le norme vigenti per quelle riguardanti il ramo tabacchi, tranne per quanto concerne il genere, il quale si intende confiscato dallo Stato.

Art. 12.

Le disposizioni del presente decreto entreranno in vigore il 1° gennaio 1921, fatta eccezione per le disposizioni dell'articolo 2, che entrerà in vigore il 1° luglio 1921.

Art. 13.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 623, che istituisce presso il convitto di Pisino 80 posti gratuiti destinati ad alunni poveri e meritevoli della Venezia Giulia » (N. 609).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 623, che istituisce presso il Convitto di Pisino ottanta posti gratuiti destinati ad alunni poveri e meritevoli della Venezia Giulia ».

Pregho l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 11 marzo 1923, n. 623, che istituisce presso il Convitto di Pisino ottanta posti gratuiti destinati ad alunni poveri e meritevoli della Venezia Giulia.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 623.

(*Omissis*).

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1923 sono istituiti presso il Convitto di Pisino, che dalla stessa data avrà sede nell'edificio dell'ex-Ginnasio

croato, ottanta posti gratuiti, destinati ad alunni poveri e meritevoli della Venezia Giulia che intendano avviarsi agli studi secondari.

Art. 2.

All'uopo sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1923-924 e successivi la somma di lire 250.000 annue.

Art. 3.

I posti, così istituiti, saranno conferiti dal Consiglio di amministrazione del Convitto, d'accordo con il Regio provveditore agli studi di Trieste, entro il 15 settembre 1923, in base alle norme che saranno stabilite nel bando di concorso che il provveditore anzidetto è incaricato di emanare entro il 30 giugno 1923.

Art. 4.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno introdotte nel bilancio della spesa del Ministero della pubblica istruzione le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione e do lettura dell'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale:

Il Senato,

mentre approva l'articolo unico del disegno per la conversione in legge del decreto riguardante l'istituzione presso il convitto di Pisino di ottanta posti gratuiti destinati ad alunni poveri e meritevoli della Venezia Giulia,

confida

che il Governo vorrà con ogni cura e con ogni mezzo assicurare non solo la piena efficienza di tale provvedimento, ma anche studiare ed adottare quelle ulteriori provvidenze che valgano ad integrarne la finalità nazionale,

confida altresì

che il Governo provvederà perchè sia usato eguale trattamento agli alunni poveri e meritevoli della Venezia Tridentina con l'istituire

a Bolzano un Convitto nazionale e col riammettere gli studenti trentini al godimento dei posti gratuiti nel R. Collegio Ghislieri di Pavia, da cui furono esclusi dall'Austria per fini politici antinazionali.

GENTILE, *ministro della pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GENTILE, *ministro della pubblica istruzione*. Accetto come raccomandazione questo ordine del giorno, dichiarando che questa riammissione presso il convitto di Pisino di 80 posti gratuiti destinati ad alunni poveri e meritevoli della Venezia Giulia, sarà senz'altro regolata.

MOSCONI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOSCONI, *relatore*. Mi limito a ringraziare l'onorevole ministro di avere accettato come raccomandazione il nostro ordine del giorno e, a nome dell'Ufficio centrale, lo ritiro.

PRESIDENTE. Essendo stato ritirato l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione su questo disegno di legge.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 16 novembre 1922, n. 1546, che istituisce una tassa per l'ammissione a concorsi a cattedre di scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione ». (N. 561).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 16 novembre 1922, n. 1546, che istituisce una tassa per l'ammissione a concorsi a cattedre di scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili, di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 16 novembre 1922, n. 1546, che istituisce una tassa per l'ammissione a concorsi a cattedre di scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

ALLIGATO.

Regio decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1546:

(*Omissis*).

Art. 1.

Per essere ammessi ai concorsi, come insegnante di ruolo in ogni ordine e grado di scuola, dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica, si dovrà versare agli uffici del registro e bollo la tassa indicata nella seguente tabella:

Concorsi a posti di maestri elementari nei ruoli delle Amministrazioni provinciali scolastiche, lire 25.

Concorsi generali e speciali a cattedre delle Regie scuole medie e normali, lire 50.

Concorsi a posti nei ruoli delle Accademie e degli Istituti di belle arti, dei Conservatori ed istituti musicali e di arte drammatica, lire 50.

Concorsi a cattedre nelle Regie Università, negli Istituti superiori universitari e negli Istituti superiori di magistero femminile, lire 100.

Art. 2.

Gli estranei ai ruoli del personale delle scuole medie e normali, i quali aspirino a supplenze nelle cattedre vacanti o ad incarichi nelle classi aggiunte delle scuole medesime, saranno tenuti a versare agli uffici erariali una tassa di lire 10 per ciascuna domanda.

Art. 3.

Le Amministrazioni comunali, provinciali e di altri Enti morali hanno facoltà di imporre, a loro profitto tasse di ammissione ai concorsi a cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado da essi direttamente amministrate in misura non superiore a quella indicata nell'art. 1.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Convocazione a domicilio.

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione a scrutinio segreto prevengo gli onorevoli senatori, che il Senato, dopo questa seduta, si aggiornerà e verrà convocato a domicilio.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, De Novellis di procedere all'appello nominale.

DE NOVELLIS, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I segretari procedono allo spoglio delle urne).

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Agnetti, Amero d'Aste, Artom.

Baccelli, Badaloni, Badoglio, Barbieri, Bergamasco, Berio, Biscaretti, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Bonin, Borea D'Olmo, Borsarelli, Boselli, Bouvier, Brusati, Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Campello, Campostrini, Cannavina, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Cassis, Cataldi, Catellani, Cefalo, Cefaly, Chersich, Chiappelli, Chimienti, Cimatei, Cirmeni, Cito Filomarino, Civelli, Cocchia, Colonna Prospero, Contarini, Corbino, Corradini, Cremonesi.

Dalolio Alberto, Dalolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, De Novellis, De Riseis, Di Brazza, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco.

Faelli, Fano, Ferraris Carlo, Ferrero Di Cambiano, Fradeletto.

Garofalo, Gentile, Gerini, Giardino, Giordano Apostoli, Grandi, Grossich, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Inghilleri.

Lamberti, Libertini, Lusignoli, Luzzatti.

Malaspina, Mango, Mariotti, Martinez, Martino, Mazziotti, Mazzoni, Milano Franco D'Aragona, Molmenti, Morpurgo, Morrone.

Pagliano, Pais, Palummo, Pansa, Pantaleoni, Pantano, Peano, Persico, Pigorini, Pincherle, Pironti, Pistoia, Placido, Podestà, Poggi, Polacco, Pozzo, Pullè, Puntoni.

Quartieri.

Rajna, Rava, Ricci Corrado, Ridola, Rolandi-Ricci, Romanin-Jacur, Rossi Giovanni, Rossi Teofilo.

Sandrelli, Sanjust Di Teulada, Santucci, Scalori, Schanzer, Scherillo, Scialoja, Sechi, Setti, Sili, Sinibaldi, Soderini, Spirito, Stoppato, Supino.

Tacconi, Tivaroni, Tommasi, Torlonia, Torrigiani Luigi.

Valenzani, Valerio, Vanni, Venosta, Venzi, Viganò, Vigliani, Volterra.

Wollemborg.

Zuccari, Zunino, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 581, che autorizza l'acquisto del Palazzo Carpegna per uso della Regia Università di Roma (N. 583):

Senatori votanti	155
Favorevoli	139
Contrari	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1797, col quale le disposizioni contenute nell'art. 1 del Regio decreto 10 gennaio 1920, n. 87, cessano di avere applicazione riguardo ai crediti esigibili prima e durante la guerra, dei cittadini e sudditi italiani verso sudditi ungheresi (N. 565):

Senatori votanti	155
Favorevoli	145
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 14 marzo 1922, n. 553, che limita l'applicazione di precedenti decreti modificativi del Codice di commercio ai dissesti anteriori al 30 giu-

gno 1923 e modifica le norme dei decreti medesimi circa la nomina dei sindaci delle Società in liquidazione (N. 595):

Senatori votanti	155
Favorevoli	142
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 264, con cui viene modificato l'art. 58 della legge 20 marzo 1910, n. 121, sulle Camere di Commercio (N. 566);

Senatori votanti	155
Favorevoli	143
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 16 novembre 1922, n. 1547, che detta norme per la decisione dei ricorsi contro provvedimenti inerenti al conferimento di supplenze ed incarichi ed all'assegnazione d'insegnamenti per completamento d'orario nelle scuole medie e normali (562):

Senatori votanti	155
Favorevoli	140
Contrari	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 15 marzo 1923, n. 836, concernente la emissione da parte dell'Istituto Nazionale delle assicurazioni di speciali polizze a favore dei decorati dell'Ordine militare di Savoia e di quelli fregiati di medaglie al valor militare (N. 600).

Senatori votanti	155
Favorevoli	140
Contrari	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 257, riguardante la costituzione del Parco Nazionale d'Abruzzo (N. 620):

Senatori votanti	155
Favorevoli	143
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 503, che autorizza il conferimento di un posto di bibliotecaria nel ruolo del personale delle Biblioteche governative, a favore della Signorina Pia Locchi, sorella di Vittorio Locchi (N. 608):

Senatori votanti	155
Favorevoli	130
Contrari	25

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 luglio 1915, n. 1079, concernente la proroga del termine per la esecuzione della Convenzione Internazionale di Berna circa la interdizione dell'impiego del fosforo bianco nell'industria dei fiammiferi e del Regio decreto 23 dicembre 1920, n. 1881, che vieta l'impiego del fosforo bianco nella fabbricazione dei fiammiferi (N. 557):

Senatori votanti	155
Favorevoli	141
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 623, che istituisce presso il Convitto di Pisino ottanta posti gratuiti destinati ad alunni poveri e meritevoli della Venezia Giulia (N. 609):

Senatori votanti	155
Favorevoli	143
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 16 novembre 1922, n. 1546, che istituisce una tassa per l'ammissione a concorsi a cattedre di scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione (N. 561):

Senatori votanti	155
Favorevoli	143
Contrari	15

Il Senato approva.

La seduta è tolta (ore 19).

Licenziato per la stampa il 5 luglio 1923 (ore 19).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

12008